



*Il Ministro  
dello Sviluppo Economico  
di concerto con  
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197;

Visto l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989 n. 386, recante "Norme per il coordinamento della finanza della regione – Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria", con ciò disponendo che dette Province autonome non partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 alla determinazione per l'anno 2013 della misura del rimborso per ciascun messaggio autogestito a titolo gratuito per le emittenti radiofoniche e televisive locali, nonché alla ripartizione tra le Regioni della somma stanziata per l'anno 2013 ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito in campagna elettorale;

Ritenuto di rimettere alla valutazione delle Regioni ai fini dell'utilizzazione delle risorse ripartite, la determinazione delle percentuali da riservare rispettivamente alle campagne elettorali e referendarie;

Considerato che il documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2010-2013 approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 luglio 2009, stabilisce per l'anno 2013 un tasso di inflazione programmata pari all'1,5%;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e Finanze n. 111878 del 31 dicembre 2012 che assegnava come stanziamento iniziale di competenza di bilancio sul Cap. 3121 PG 2 per l'anno 2013 di € 1.721.702,00;

Visto l'accantonamento dell'I.G.B. con la quale il Cap. 3121 PG 2 ha subito una previsione di variazione negativa di bilancio di € 18.478,00;



## DECRETA

### Art. 1

1. Il rimborso per ciascun messaggio autogestito per l'anno 2013 è determinato per le emittenti radiofoniche in Euro 10,19 e per le emittenti televisive in Euro 27,54 indipendentemente dalla durata del messaggio.
2. Della somma di Euro 1.703.224,00, stanziata per l'anno 2013, ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie, Euro 567.741,33 sono riservati alle emittenti radiofoniche locali e Euro 1.135.482,67 alle emittenti televisive locali;
3. Tenuto conto del numero dei cittadini iscritti nelle rispettive liste elettorali alle Regioni sono attribuite :

<b>Regioni</b>	<b>Quota Radio</b>	<b>Quota Tv</b>	<b>Totale</b>
<b>Piemonte</b>	40.577,34	81.154,68	121.732,03
<b>Val D'Aosta</b>	1.165,64	2.331,29	3.496,93
<b>Lombardia</b>	86.588,93	173.177,86	259.766,79
<b>prov. di Bolzano</b>	4.536,07	9.072,15	13.608,22
<b>prov. di Trento</b>	4.797,26	9.594,51	14.391,77
<b>Veneto</b>	44.633,43	89.266,86	133.900,29
<b>Friuli Ven. Giulia</b>	12.295,95	24.591,91	36.887,86
<b>Liguria</b>	15.370,94	30.741,89	46.112,83
<b>Emilia Romagna</b>	38.801,60	77.603,20	116.404,81
<b>Toscana</b>	33.601,14	67.202,29	100.803,43
<b>Umbria</b>	7.965,44	15.930,88	23.896,32
<b>Marche</b>	14.491,61	28.983,21	43.474,82
<b>Lazio</b>	53.237,92	106.475,84	159.713,76
<b>Abruzzo</b>	13.594,78	27.189,56	40.784,34
<b>Molise</b>	3.717,73	7.435,47	11.153,20
<b>Campania</b>	55.848,48	111.696,96	167.545,44
<b>Puglia</b>	40.073,79	80.147,58	120.221,37
<b>Basilicata</b>	6.435,23	12.870,46	19.305,69
<b>Calabria</b>	21.294,83	42.589,67	63.884,50
<b>Sicilia</b>	52.144,01	104.288,02	156.432,03
<b>Sardegna</b>	16.569,19	33.138,37	49.707,56
<b>Totali</b>	<b>567.741,33</b>	<b>1.135.482,67</b>	<b>1.703.224,00</b>



4. Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote riferite alle province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li 26 aprile 2013

**Il Ministro dello Sviluppo Economico**

**Il Ministro dell'Economia e delle Finanze**

Registrato alla Corte dei Conti il 17 giugno 2013 registro n. 6 foglio n. 245.